

Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

Approvazione delle modalità e dei criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche paritarie

Delibera n. 594 del 29/04/2025

Articolo 112, comma 2 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 - Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. Approvazione delle modalità e dei criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche paritarie.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 594 Prot. n. 8/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 112, comma 2 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 - Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. Approvazione delle modalità e dei criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche paritarie.

Il giorno 29 Aprile 2025 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

ACHILLE SPINELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

ASSESSORE MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2025-S167-00037

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 7

Il Relatore comunica:

l'articolo 8 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito "legge provinciale sulla scuola") stabilisce che il sistema educativo provinciale provvede alla realizzazione del servizio educativo attraverso le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, le istituzioni scolastiche e formative paritarie.

La legge provinciale sulla scuola all'articolo 112 ha istituito il "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" quale strumento per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale

individuando, quali aree di intervento prioritarie del Fondo qualità, l'insegnamento delle lingue straniere, l'inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali nonché l'accoglienza e l'orientamento degli studenti stranieri.

Il comma 2 dell'art. 112 stabilisce che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, assegni alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie quote del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per essere destinate alla realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse, definendo le modalità e i criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative.

Fino all'anno scolastico 2023-24 (da ultimo con deliberazione n. 2305/23) le modalità e i criteri per la gestione del fondo qualità sono stati approvati con un unico provvedimento, valido sia per le istituzioni scolastiche provinciali sia per quelle paritarie, in quanto, fino all'esercizio finanziario 2023, il fondo qualità per le istituzioni scolastiche paritarie era compreso nel capitolo relativo al fondo qualità per le istituzioni scolastiche e formative paritarie. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 lo stanziamento relativo al fondo per le istituzioni scolastiche paritarie è stato invece ricompreso nel capitolo relativo ai contributi alle scuole paritarie (252150). Anche a seguito di tale modifica dei capitoli di spesa interessati, con deliberazione n. 2218/2024 la Giunta provinciale ha approvato i criteri relativi alle sole istituzioni scolastiche provinciali; si rende pertanto ora necessario approvare tali criteri per le istituzioni scolastiche paritarie, da applicarsi a decorrere dall'anno scolastico 2024-25. Tali criteri sono stati definiti in coerenza con quelli delle scuole provinciali di cui alla citata deliberazione n. 2218/2024 in quanto compatibili.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
- visto il D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42-149 Leg.;
- preso atto che, per gli interventi derivanti dall'adozione dei criteri e delle modalità di cui al presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 7;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

RIFERIMENTO : 2025-S167-00037

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 7

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità e i criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica ed il controllo dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche paritarie, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, di cui all'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola, secondo quanto rappresentato nell'Allegato A "Fondo per la qualità

del sistema educativo provinciale: modalità e criteri per l'individuazione, l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche paritarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che i criteri e le modalità definiti nell'Allegato A) di cui al punto 1 del presente provvedimento si applicano alle istituzioni scolastiche paritarie a partire dall'anno scolastico 2024/2025;

3. di prevedere che avverso il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 31-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n.

23.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00037

Pag 3 di 4 FG - EP

Num. prog. 3 di 7

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.